



COMUNE DI LUMEZZANE
(PROVINCIA DI BRESCIA)

Ordinanza n. 24

OGGETTO: *EMERGENZA SANITARIA SARS-COV-2 - APERTURA STRAORDINARIA DEL MERCATO DI SAN SEBASTIANO DEL SABATO, PER I SOLI GENERI ALIMENTARI*

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 20 del 05.05.2020

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

Visto l'art. 38 della Legge 833/1978 in riferimento al Sindaco quale autorità sanitaria locale;

Visto il D. Lgs. 1/2018 in materia di protezione civile;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Nulla Osta per l'utilizzo dell'area prot. 17422 del 07.05.2020;

Visto che al di fuori degli esercizi commerciali di generi alimentari vi sono spesso lunghe code;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";

Considerato che nella stessa, al comma 1 del paragrafo 1.2 (Attività commerciali, artigianali e di servizi) dell'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia) è stabilito che *"Sono consentite le attività commerciali, artigianali e di servizi di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, nel rispetto dei contenuti delle "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" approvate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, adattate per lo specifico contesto della Regione*

Lombardia, nonché nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente Ordinanza”;

Considerato che l'allegato 1 all'Ordinanza sopra citata, alla voce "COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante)" prevede, tra l'altro, che *"I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati e delle fiere dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 del DPCM del 17 maggio 2020"* e che *"In particolare i **Comuni** nella propria regolamentazione **dovranno prevedere idonee misure logistiche** (anche definendo la capienza massima dell'area in relazione alla superficie calpestabile dell'area), di perimetrazione dell'area di mercato, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili **per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale**"* e che *"In ogni caso dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro"*;
Sentito il Centro Operativo Comunale;

ORDINA

Art. 1 Svolgimento del Mercato di San Sebastiano

L'esecuzione del mercato, presso il parcheggio della Frabosk in via Massimo d'Azeglio, da svolgersi nella giornata di Sabato:

- Tra le ore 07.00 e le ore 08.00 è concesso l'ingresso all'area mercatale esclusivamente agli ambulanti, al fine di posizionarsi nei posteggi assegnati;
- Tra le ore 08.00 e le ore 13.00 è concesso l'accesso all'area mercatale agli avventori, con le modalità sotto specificate, al fine dell'esercizio delle attività di compravendita secondo le seguenti disposizioni:
 - a) L'area mercatale è quella individuata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, la quale ne costituisce parte integrante, e verrà appositamente delimitata tramite transenne e nastro bianco-rosso;
 - b) All'interno della stessa saranno poste le bancarelle, garantendo il distanziamento laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro;
 - c) In capo agli ambulanti incombe l'osservanza delle seguenti misure:
 - Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
 - Uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;

- Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - In caso di vendita di abbigliamento, messa a disposizione della clientela di guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
 - In caso di vendita di beni usati, igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- d) Al fine di evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento interpersonale, all'interno di tale area potrà entrare contemporaneamente un numero massimo di persone pari a ventiquattro, ovvero il doppio del numero dei posteggi previsti. A tale fine viene stabilito il presidio dell'accesso all'area mercatale da parte di personale della Protezione civile, il quale provvederà a garantire gli ingressi scaglionati al suo interno;
- e) L'accesso all'area è appositamente segnalato e corrisponde al varco posto nella parte destra dell'ingresso del piazzale, come specificato nella mappa allegata, differenziato dal varco di uscita, il quale, invece, è posto nella parte sinistra dello stesso lato, in modo da creare un percorso ad U per gli avventori, consentendo, comunque, la visibilità di ogni posteggio;
- f) È fatto obbligo, sia a quanti si trovano all'interno dell'area mercatale sia a quanti si trovano in attesa di accesso alla stessa, di utilizzare la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nonché di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare assembramenti;

Art. 2 Disposizioni finali e sanzionatorie

- g) Le disposizioni della presente ordinanza producono effetti per il solo mercato del 23 maggio 2020;
- h) La Polizia Locale e le altre FF.OO. sono incaricate della vigilanza della presente;
- i) Il mancato rispetto delle misure sopra previste è punito con l'art. 4 del D.L. 19/2020;
- j) Il presente atto viene contestualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale dell'Ente sotto la Sezione "*Delibere – Ordinanze*";
- k) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia come indicato dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i., ovvero, in alternativa, è ammesso entro 120 giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Allegati: Planimetria Parcheggio Frabosk

Lumezzane, 22/05/2020

Il Sindaco
Josehf Facchini
(firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

LUMEZZANE (BS)
Mercato - S. SEBASTIANO



MERCATO S. SEBASTIANO

LEGENDA

2	9X5
7	8X5
45	7X5
10	8X5
17	10X4
39	9X5
34	8X5
33	10X5
27	7X5
26	8X5
25	11X5
22	7X5